



FEBBRAIO 2021

- 01.** LE NOVITÀ FLASH DI FEBBRAIO 2021
- 02.** IL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0
- 03.** LA LIPE DEL QUARTO TRIMESTRE
- 04.** AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021
- 05.** LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021
- 06.** PARTENZA DAL 1° FEBBRAIO 2021 PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
- 07.** AL VIA IL CONTROLLO SULLE SPETTANZE A FONDO PERDUTE EROGATE *PRO COVID*
- 08.** LA CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI INAIL DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
- 09.** L'UTILIZZO E LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI
- 10.** ISA 2021: PUBBLICATI I MODELLI. QUANDO ODONTOIATRI ED ODONTOTECNICI POSSONO NON INVIARE
- 11.** TRASPORTI SI FA STRADA L'IDROGENO
- 12.** NUOVI SGRAVI CONTRIBUTIVI ANCHE PER GLI STUDI PROFESSIONALI
- 13.** CAMBIANO I TERMINI DI INVIO DEI DATI 2020 E 2021 AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
- 14.** GARANTE PRIVACY - REMEMBER
- 15.** PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2021

01. LE NOVITÀ FLASH DI GENNAIO 2021

ACCESSO AREA RISERVATA AGENZIA DELLE ENTRATE

Accessibile da parte di privati l'area riservata dell'Agenzia delle entrate

A partire dal 13 gennaio 2021 i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, fruibili nell'area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica [CIE]. **[Agenzia delle entrate, provvedimento del 12/1/2021]**

DICHIARAZIONI

Publicati i modelli di dichiarazione per il periodo di imposta 2020

L'Agenzia delle entrate ha approvato con provvedimenti datati 29 gennaio 2021 i modelli Redditi 2021 per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone, le società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni.

Con altro provvedimento del 15 gennaio 2021 la stessa aveva già provveduto ad approvare modello e istruzioni del 730/2021. **[Agenzia delle entrate, provvedimenti vari del 15/01/2021 e 29/1/2021]**

SISTEMA TS

Slittamento del termine di invio

Con provvedimento dello scorso 22 gennaio l'Agenzia delle entrate ha annunciato la proroga al prossimo 8 febbraio 2021 del termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie 2020 al STS.

Si tratta di una proroga di soli 8 giorni dato che il termine precedente era fissato nel prossimo 31 gennaio 2021. Tale slittamento comporta anche il prolungamento del termine entro il quale il singolo contribuente può manifestare l'opposizione all'utilizzo dei dati in esame per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. In particolare, l'opposizione può essere effettuata fino all'8 febbraio 2021 per i dati aggregati tramite l'apposita Comunicazione all'Agenzia delle entrate ovvero dal 16 febbraio al 15 marzo 2021 per ogni singola spesa tramite l'area riservata del sito internet del STS.

[Agenzia delle entrate, provvedimento n. 20765, 23/01/2020]

CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Modifica Istanza

In considerazione del mutamento della normativa in merito alla fruizione del credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro l'Agenzia delle entrate ha provveduto a modificare il modello in uso e reso noto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020.

[Agenzia delle entrate, provvedimento n. 4887 del 8/1/2021]

MODELLO 770/2021

Modello 770/2021

Con il provvedimento del 15 gennaio scorso, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione la versione definitiva e le relative istruzioni del modello 770/2021, la dichiarazione dei sostituti di imposta all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata entro la scadenza del 31 ottobre 2021, termine che cade di domenica e slitta a martedì 2 novembre 2021. **[Agenzia delle entrate, provvedimento n. 13090, 15/1/2021]**

ISA

Approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per il periodo di imposta 2020

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020. Nel provvedimento n. 27762/2020 sono stabiliti anche:

- le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli Isa;
- l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2021.

[Agenzia delle entrate, provvedimento n. 27444, 28/01/2021]

ODONTOTECNICI - ODONTOIATRI

Il settore dentale ha perso un altro dei personaggi che hanno contribuito a rendere l'odontoiatria e l'odontotecnica italiana eccellenza nel Mondo: **Giancarlo Barucci**.

Odontotecnico, relatore internazionale spessissimo in coppia con il dott. Mauro Fradeani, Socio attivo AIOP ed ANTLO, ha insegnato a generazioni di odontotecnici ed odontoiatri non solo la sua arte, ma l'amore per la sua professione. Tra i tanti messaggi di cordoglio quello del dott. **Fradeani** affidato al web. *Molti di voi hanno avuto la grande fortuna di conoscerlo, avendolo incontrato in qualche evento o congresso dentale, oppure in occasione di uno dei miei corsi. Tutti ricorderanno la sua innata gentilezza e l'immane sorriso che lo accompagnavano in ogni momento. L'intera comunità dentale internazionale lo annovera fra i più talentuosi odontotecnici della storia. Per me non era solo questo, era anche famiglia. Non avrei mai potuto raggiungere i miei personali traguardi senza il suo inestimabile aiuto come eccellente tecnico, amico fraterno, spalla sicura su cui poggiare. Grazie di cuore, Giancarlo, per tutti questi anni spesi insieme.*

02. SOSPESI I TERMINI PER LE CARTELLE ESATTORIALI

Sono ancora sospesi i termini dei versamenti delle cartelle di pagamento, e presumibilmente lo resteranno per molto, dato il perdurare delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid 19. Lo dispone l'**articolo 68 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18** [Decreto "Cura Italia"], che è stato interessato nel tempo da diversi interventi di modifica ed ampliamento, ma che resta la norma di riferimento. In attesa di novità, che potrebbero essere una sospensione per un periodo significativo e, forse, una nuova rottamazione che aiuti i contribuenti colpiti dalla crisi economica a far fronte ai

loro impegni nei confronti dell'Erario, abbiamo assistito negli ultimi tempi a due mini-proroghe del termine di sospensione inizialmente fissato al 31 dicembre 2020:

- la prima, con l'articolo 1, comma 2, del D.l. 15 gennaio 2021, n.3, fino al 31 gennaio 2021;
- la seconda, con l'articolo 1, comma 2, del D.l. 30 gennaio 2021, n.7, fino al 28 febbraio 2021.

Quindi, ad oggi i pagamenti delle cartelle sono **sospesi dall'8 marzo 2020** [o dal 21 febbraio per i residenti nelle zone rosse di cui all'allegato 1 al D.p.c.m. 1° marzo 2020] **fino al prossimo 28 febbraio**, e dovrebbero essere effettuati, salvo ulteriori proroghe, che possiamo quasi dare per scontate, entro il 31 marzo 2021. Gli atti oggetto della disposizione sono:

- le **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- gli **avvisi di accertamento esecutivi** [già affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione];
- gli **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali [dazi doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero] e della connessa IVA all'importazione;
- le **ingiunzioni** degli enti territoriali;
- gli **accertamenti esecutivi degli enti locali**.

Il pagamento, a norma del comma 1 dell'articolo 68 del decreto Cura Italia, deve essere effettuato **"in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione"**, ed è per questo che sopra abbiamo indicato come termine il 31 marzo. Tuttavia, è opportuno fare una distinzione a seconda della situazione in cui si trovava il debitore al momento dell'inizio della sospensione. Se, infatti, il debitore era **nei termini per pagare quanto dovuto**, potrà senz'altro decidere entro la fine del mese se pagare per intero oppure presentare un'istanza di rateazione. Un po' diversa, invece, si presenta la situazione di chi aveva un **debito già scaduto alla data dell'8 marzo**, perché in quel caso è consigliabile affrettarsi a pagare o presentare un'istanza di rateazione, dal momento che l'ente riscossore potrebbe iniziare le azioni esecutive già dal giorno successivo al termine di sospensione [e quindi dal 1° marzo].

Nel caso di **piani di rateazione in corso all'8 marzo** scorso, il quadro normativo è stato interessato da una importante modifica in favore del debitore. Infatti, a rigore, il soggetto che ha sospeso il pagamento delle rate lo scorso 8 marzo, dovrebbe provvedere al pagamento di tutte le rate scadute entro il prossimo 31 marzo. Poiché ciò nella maggior parte dei casi non sarà possibile, si deve ricordare però che, a norma di cui all'**articolo 19, comma 3, del d.p.r. 602/73**, il debitore non decade dal piano di rateizzo, a condizione che le rate non pagate **non siano più di cinque**.

L'intervento di favore è stato effettuato con l'introduzione del **comma 2-ter** nell'articolo 68 del decreto Cura Italia, ad opera dell'articolo 154, comma 1, lett. b) del Decreto-legge 34/2020 [Decreto Rilancio], e consiste nell'incremento del numero delle rate che è consentito non pagare prima che intervenga la decadenza. A beneficio dei soggetti che avevano piani di rateazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, o che hanno effettuato richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2020, le rate che possono essere non pagate **da cinque diventano dieci**.

Questo significa, a conti fatti, che, se i pagamenti dovessero riprendere dal prossimo mese di marzo, il contribuente che abbia **saltato dodici rate** [da marzo 2020 a febbraio 2021] può mettersi in regola, e riprendere i pagamenti secondo il vecchio piano, **versando solo tre rate**, in modo da trovarsi scoperto per meno di dieci rate.

03. IL NUOVO PIANO NAZIONALE “TRANSIZIONE 4.0”

Il nuovo Piano Nazionale “Transizione 4.0” è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. L’investimento consiste in circa 24 miliardi di euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione. Il nuovo Piano Nazionale “Transizione 4.0” si pone due obiettivi fondamentali:

- Stimolare gli investimenti privati;
- Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da Nov. 2020 a Giugno 2023.

NUOVA DURATA DELLE MISURE

- I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
- La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
- È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi [quindi, entro giugno 2023].

ANTICIPAZIONE E RIDUZIONE DELLA COMPENSAZIONE CON MAGGIORE VANTAGGIO FISCALE NELL’ANNO

- Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno;
- È ammessa la compensazione immediata [dall’anno in corso] del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
- Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

MAGGIORAZIONE DEI TETTI E DELLE ALIQUOTE [BENI MATERIALI E IMMATERIALI]

- Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali [ex super] per il solo anno 2021;
- Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 [per implementazione del lavoro agile];
- Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

MAGGIORAZIONE DEI TETTI E DELLE ALIQUOTE [BENI MATERIALI 4.0]

- Per spese inferiori a 2,5 milioni di euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
- Per spese superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20%

nel 2022;

- Per spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: ali-quota al 10% nel 2021 e nel 2022.

MAGGIORAZIONE DEI TETTI E DELLE ALIQUOTE [BENI IMMATERIALI 4.0]

- Incremento dal 15% al 20%;
- Massimale da 700 mila euro a 1 milione di euro.

RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN E GREEN

- R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di euro;
- Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
- Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
- Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni.

CREDITO FORMAZIONE 4.0

- Estensione del credito d'imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori;
- È riconosciuto nell'ambito del biennio interessato dalle nuove misure [2021 e 2022].

04. LA LIPE DEL QUARTO TRIMESTRE

Alle aziende clienti che si occupano direttamente di inviare all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle liquidazioni Iva [LIPE], si ricorda che l'adempimento relativo all'ultimo trimestre dell'anno presenta alcune particolarità, che di seguito sono riassunte.

Lipe 4° trimestre "incorporata" nella dichiarazione

È prevista la possibilità di non presentare la comunicazione trimestrale riguardante gli esiti delle liquidazioni periodiche [la cosiddetta LIPE] relativa al quarto trimestre, laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. In pratica, quindi, la LIPE relativa al 4° trimestre 2020 potrà non essere presentata autonomamente laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2021, relativa al periodo d'imposta 2020, tassativamente entro la data del 28 febbraio 2021 [in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2021].

A tal fine, nel modello di dichiarazione Iva annuale è presente un quadro VP che riproduce sostanzialmente i contenuti della LIPE e che, come detto, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al mese di febbraio. Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, le modalità di compilazione del quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della LIPE. Trattandosi, infine, dei dati relativi al 4° trimestre, il quadro VP del modello dichiarativo annuale non prevede rispetto al modello LIPE il rigo VP12 "interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali" in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va compilato con riferimento ai dati dell'ultimo trimestre dell'anno.

Si evidenzia che l'inserimento in dichiarazione di tale comunicazione è solo una possibilità, nel qual caso dovranno essere forniti allo Studio tutti i dati necessari; al contrario, è comunque possibile procedere al tradizionale invio separato, al pari dei precedenti trimestri.

L'Acconto

Va inoltre segnalato il fatto che la comunicazione del quarto trimestre presenta alcune particolarità che devono essere considerate.

Prima di tutto va evidenziato che rispetto ai mesi/trimestri precedenti va compilata la casella dedicata all'acconto Iva: si tratta della casella VP13 "Acconto dovuto". Tale dato va inserito anche l'acconto non è stato effettivamente versato, da parte dei soggetti tenuti a tale versamento.

Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc.

Contribuenti trimestrali

I soggetti che adottano la periodicità trimestrale per la liquidazione dell'Iva devono osservare alcune accortezze nella compilazione della LIPE relativa al quarto trimestre.

Per tali soggetti le istruzioni precisano che nella compilazione della comunicazione non si deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale [come, ad esempio, il calcolo definitivo del *pro-rata* o la rettifica della detrazione, ovvero ancora nel caso di applicazione di particolari regimi speciali].

Poiché i contribuenti trimestrali liquidano il quarto trimestre in dichiarazione, la corrispondente comunicazione nei fatti risulta essere parziale: le istruzioni, infatti, precisano che essi non devono procedere alla compilazione dei righi relativi alla liquidazione ed in particolare i righi VP11, VP12 e VP14. È bene ricordare che, al contrario, i contribuenti che liquidano l'imposta a cadenza mensile, per i quali l'ultima LIPE raggruppa gli ultimi tre mesi dell'anno, dovranno comunque dare evidenza del debito d'imposta del rigo VP14 colonna 1. I contribuenti trimestrali devono inoltre prestare attenzione alla compilazione del rigo VP1, riguardante il periodo di competenza della liquidazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 7, D.P.R. 542/1999 [trimestrali per opzione], devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.

05. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

Il prossimo 16 febbraio 2021 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente [regolazione] e anticipo per l'anno in corso [rata]. Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 [modulo per la dichiarazione delle retribuzioni].

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail	16 febbraio 2021
Presentazione modello 1031	1° marzo 2021

Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I *online*” e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

Il premio può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2021 o in 4 rate di uguale importo. In caso di pagamento rateale, è necessario darne comunicazione tramite i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: la prima delle 4 rate andrà versata entro il 16 febbraio 2021 e le successive 3 rispettivamente entro:

- *il 17 maggio 2021;*
- *il 20 agosto 2021;*
- *il 16 novembre 2021.*

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base al tasso annuo comunicato dall’Inail stessa. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione Inail 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall’Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende”. Sono, inoltre, disponibili per le PAT [posizioni assicurative territoriali] i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta Basi di calcolo”.

L’articolo 1, comma 36 della L. 178/2020 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per:

- ***le federazioni sportive nazionali;***
- ***gli enti di promozione sportiva;***
- ***le associazioni e società dilettantistiche***

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Le riduzioni applicabili

Occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari [PAT];
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera [PAN];
- sgravio per il Registro Internazionale [PAN];
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo [PAT];
- riduzione per le imprese artigiane [PAT];

- riduzione per Campione d'Italia [PAT];
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate [PAT];
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane e svantaggiate conferito dai soci [PAT];
- incentivi per assunzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 8-11, L. 92/2012 [PAT].

Si segnala che le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di stato.

06. LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 15 gennaio 2021**, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2021, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2020, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2021, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Novità

Nel modello sono stati previsti dei nuovi campi nei quali far confluire i dati relativi al:

- *trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente,*
 - *il premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività durante il lockdown di marzo 2020 e*
 - *la clausola di salvaguardia introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19*
- per permettere ai lavoratori posti in CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, la fruizione del bonus Irpef.*

Termini

La CU 2021 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

*Nel 2021 debutta il nuovo termine del **16 marzo 2021**, sia per la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato.*

Scade il **2 novembre 2021** [in quanto il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo] il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata [medesimo termine di invio del modello 770].

07. PARTENZA DAL 1° FEBBRAIO 2021 PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

In data **29 gennaio 2021** è stato pubblicato il **Provvedimento congiunto Dogane/Entrate prot.**

32051/RU che fissa le regole per il funzionamento della c.d. lotteria degli scontrini. Come noto, dopo la proroga di sei mesi dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, a causa della pandemia in corso, il Decreto “Milleproroghe” aveva affidato la definizione della partenza a un provvedimento da emanare entro il 1° febbraio 2021. Nessun ulteriore differimento, nonostante le difficoltà connesse all’adeguamento tecnologico più volte manifestate dai commercianti. Vediamo, pertanto, quali sono le caratteristiche essenziali di questa nuova disciplina partita lo scorso primo febbraio.

Chi può partecipare

Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni e residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto, ovvero un codice a barre/alfanumerico che si può ottenere, dal 1° dicembre 2020, sul portale della lotteria [www.lotteriadegliscontrini.gov.it], inserendo il proprio codice fiscale. Il Codice può essere stampato o salvato su *smartphone* o *tablet* e essere esibito all’esercente al momento dell’acquisto.

Il funzionamento

Per importi di spesa almeno pari a 1 euro pagati tramite mezzi elettronici [carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e App connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata], lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell’acquirente e alla partita Iva dell’esercente risultati vincitori. Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti *on line*, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Le estrazioni

Le estrazioni sono settimanali, mensili e annuali.

La prima, mensile, è fissata per giovedì 11 marzo che decreterà i primi 20 vincitori fra consumatori ed esercenti che abbiano generato scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate, poi, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione. Le estrazioni settimanali partiranno giovedì 10 giugno fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Infine, la prima estrazione annuale si terrà a inizio 2022 [la data verrà stabilita con un provvedimento congiunto Dogane/Entrate] e si concorrerà con tutti i biglietti generati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

I premi

I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Le vincite sono comunicate tramite Pec:

- per gli acquirenti, all'indirizzo comunicato nell'area riservata del portale lotteria
- per gli esercenti, nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, Ini-pec.

In assenza di una Pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata AR.

La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale.

Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

Periodicità estrazioni	Misura dei premi
ANNUALE	- 1° premio da € 5.000.000 per chi compra - 1° premio da € 1.000.000 per chi vende
MENSILE	- 10 premi da € 100.000 per chi compra - 10 premi da € 20.000 per chi vende
SETTIMANALE	- 15 premi da € 25.000 per chi compra - 15 premi da € 5.000 per chi vende

Assistenza

Attraverso il "Portale lotteria" è possibile chiedere assistenza tecnica per eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità del sistema lotteria nonché effettuare, **a decorrere dal 1° marzo 2021**, le segnalazioni nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria. Dette segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

08. AL VIA IL CONTROLLO SULLA SPETTANZA DELLE SOMME A FONDO PERDUTE EROGATE PRO COVID

Tra i numerosi interventi urgenti varati dal Governo con il D.L. 23/2020, erano compresi anche i termini e le condizioni per accedere ai finanziamenti per sostenere la liquidità delle imprese.

Si trattava di 2 diversi interventi, uno dei quali prevedeva l'erogazione di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa era stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.

Tali finanziamenti, messi a disposizione dal sistema bancario, per norma di legge, dovranno essere restituiti non prima di 24 mesi dall'erogazione e avranno una durata massima pari a 72 mesi. L'importo del finanziamento non poteva superare il 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presen-

tata alla data della domanda di garanzia e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

Considerata la situazione di generalizzata difficoltà legata al primo *lockdown* molte sono state le aziende che hanno fatto ricorso al credito.

Nel **Decreto Rilancio** sono stati previsti diversi strumenti che l'Agenzia delle entrate poteva utilizzare per verificare che i fondi fossero effettivamente erogati ad aziende in difficoltà, in particolare il Legislatore ha previsto che l'Agenzia, dopo aver erogato il contributo a fondo perduto, potrà avviare controlli sulle richieste pervenute e accettate, così da accertarne la corrispondenza con i requisiti previsti dallo stesso Decreto Rilancio. In questi giorni l'attività di controllo di cui sopra sta avendo seguito, e in particolare vogliamo informarvi che il Medio Credito Centrale sta inviando ai beneficiari del finanziamento la seguente lettera:

Fondo di garanzia per le PMI di cui alle leggi 662/96 [art. 2, comma 100, lett. a] e 266/97 [art. 15]. Comunicazione inizio attività ispettiva.

Posizione MCC n. XXXXXX – CLIENTE XXXX

Operazione di GARANZIA DIRETTA

Si comunica che l'operazione di cui al numero di posizione in oggetto, per la quale è stato richiesto l'intervento pubblico di garanzia, è sottoposta a controllo documentale ai sensi della normativa di riferimento vigente ed in particolare del D.M. 2 settembre 2015 e delle Disposizioni Operative in vigore per le domande di ammissione presentate dal 5 marzo 2019, approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019.

Si informa pertanto, che su codesta impresa il Gestore sta svolgendo degli accertamenti rivolti alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità attestati dalla stessa nella richiesta di agevolazione, secondo quanto previsto dal D.M. 18/04/2005.

Nel caso in cui il Gestore riesca autonomamente a concludere l'attività di accertamento, verrà inviata all'indirizzo Pec sopra evidenziato, una comunicazione con la quale verranno comunicate le risultanze della predetta attività.

Qualora invece, il Gestore dovesse ritenere necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni e/o documenti ai fini del completamento degli accertamenti, verrà inviata un'ulteriore comunicazione a codesta impresa, che dovrà pertanto produrre.

09. LA CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI INAIL DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

Nel mese di febbraio le aziende sono tenute a iscrivere per competenza il costo dei contributi dell'esercizio precedente e a contabilizzare il saldo e l'acconto del premio assicurativo versato per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro [Inail]. Trattasi del risultato del calcolo della cosiddetta "autoliquidazione" con la quale il datore di lavoro comunica all'Inail i dati relativi alle retribuzioni corrisposte nel 2020 ai propri dipendenti e agli altri soggetti assicurati mediante la presentazione del modello 1031, entro il 1° marzo 2021 e dalla quale emerge l'importo che deve essere versato mediante modello F24. In tal senso, bisogna

ricordare che il calcolo dell'importo del premio Inail dipende dal rischio specifico che grava sulle singole attività lavorative e, pertanto, fa riferimento ad apposite tariffe che indicano i tassi di premio da applicare sulle retribuzioni lorde dei dipendenti. Una volta determinato, il premio dovuto all'Inail va versato:

- **in unica soluzione entro il 16 febbraio; ovvero**
- **a rate, tutte di uguale importo [ma la seconda, la terza e la quarta maggiorate di interessi], a partire dal 16 febbraio e a seguire entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.**

La contabilizzazione del costo di competenza e del versamento dell'F24

Effettuato il calcolo dell'autoliquidazione del saldo di quanto dovuto per l'anno precedente e dell'acconto di quanto dovuto per l'anno corrente, il versamento deve avvenire mediante la compilazione del modello F24 [sezione Altri enti previdenziali e assicurativi] con un unico numero di riferimento [il 902021 per il versamento in scadenza il 16 febbraio 2021] che deve comprendere la sommatoria dell'importo dovuto per il saldo relativo al 2020 e per l'acconto relativo al 2021.

Contabilmente le rilevazioni da fare sono le seguenti [il punto 2a prosegue con il punto 3a mentre il punto 2b. prosegue con il punto 3b.]:

01. F24 16/2/2020: Versamento in data 16/2/2020 del modello F24 relativo all'Inail dell'importo di 3.578,90 euro, di cui 253,80 euro relativi al saldo 2019 ed 3.325,10 euro relativi all'acconto 2020

Diversi	a	Banca c/c		3.578,90
Acconto Inail [SP]			3.325,10	
Debito Inail [SP]			253,80	

L'acconto va rilevato nello Stato patrimoniale in C.II.5-*quater* trattandosi di un credito verso l'istituto iscrivibile nei crediti verso altri soggetti.

2a. ISCRIZIONE DEBITO VERSO INAIL A SEGUITO DI AUTOLIQUIDAZIONE A DEBITO: AI 31/12/2020 va rilevato mediante una scrittura di assestamento il costo dei contributi Inail di competenza dell'anno 2020, derivanti dall'autoliquidazione effettuata nel mese di febbraio 2021, per 3.450 euro

Contributi Inail [CE]	a	Diversi	3.450,00	
		Acconto Inail [SP]		3.325,10
		Debito Inail [SP]		124,90

Il conto Contributi Inail rappresenta il costo per contributi di competenza del 2020 e deve affluire in B.9.b. – Oneri sociali mentre in avere viene chiuso integralmente l'acconto Inail versato il 16/2/2020 e iscritto il debito Inail che affluirà in D.13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale.

2b. ISCRIZIONE CREDITO VERSO INAIL A SEGUITO DI AUTOLIQUIDAZIONE A CREDITO: AI 31/12/2020 va rilevato mediante una scrittura di assestamento il costo dei contributi Inail di competenza dell'anno 2020, derivanti dall'autoliquidazione effettuata nel mese di febbraio 2021, per 3.200 euro

Diversi	a	Acconto Inail [SP]		3.325,10
Contributi Inail [CE]			3.200,00	
Credito Inail [SP]			125,10	

Il conto Contributi Inail rappresenta il costo per contributi di competenza del 2020 e deve affluire in B.9.b. – Oneri sociali mentre in avere viene chiuso integralmente l’acconto Inail versato il 16/2/2020 e iscritto in dare il Credito Inail che affluirà in C.II.5-quater.

3a. F24 16/2/2021: Versamento in data 16/2/2021 del modello F24 relativo all’Inail dell’importo di 3.574,90 euro, di cui 124,90 euro relativi al saldo 2020 e 3.450,00 euro relativi all’acconto 2021

Diversi	a	Banca c/c		3.574,90
Acconto Inail [SP]			3.450,00	
Debito Inail [SP]			124,90	

3b. F24 16/2/2021: Versamento in data 16/2/2021 del modello F24 relativo all’Inail dell’importo di 3.074,90 euro, scomputando il credito Inail dell’anno precedente per 125,10 euro e versando l’acconto per l’anno corrente per 3.200 euro

Acconto Inail [SP]	a	Diversi	3.200,00	
		Credito Inail [SP]		125,10
		Banca c/c		3.074,90

Infine, si ricorda alla gentile Clientela che per la contabilizzazione delle scritture di cui ai punti 3a. e 3b. è necessario avere copia del calcolo dell’autoliquidazione, non evincendosi dal modello F24 le quote di versamento relative al periodo di imposta 2020 e al periodo di imposta 2021.

10. L’UTILIZZO E LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI

Nella presente procedura si evidenziano le modalità di utilizzo e contabilizzazione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto dei beni strumentali.

Va rammentato che detto credito d’imposta è stato introdotto lo scorso anno dalla L. 160/2019 ed è stato riproposto dalla L.178/2020 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dallo scorso 16 novembre 2020; oltre all’allungamento della finestra temporale, sono state aumentate le misure del *bonus* e sono state introdotte nuove fattispecie.

Si riportano alcune tabelle riepilogative delle tipologie di investimenti agevolati e dei relativi benefici riconosciuti [ossia la misura del credito d’imposta, rapportato all’investimento effettuato].

Si rammenta, peraltro, che recentemente sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per spendere in compensazione nel modello F24 detto credito.

Le misure del credito

Con riferimento ai beni “ordinari” [ossia gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di “industria 4.0”] il *bonus* è stato incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6% [su queste misure però sono attesi possibili interventi che potranno diminuire il *bonus*, forse anche retroattivamente].

Dal 16 novembre 20 sono agevolabili anche gli acquisti di *software* “ordinari”.

Le misure ordinarie

Da 01.01.2020 a 31.12.2020 [30.06.2021 con «prenotazione»]	Da 16.11.2020 a 31.12.2021 [30.06.2022 con «prenotazione»] comma 1055	Da 01.01.2022 a 31.12.2022 [30.06.2023 con «prenotazione»] comma 1055
6% max: 2 milioni di euro	10% 15% [smart working] max: 2 milioni di euro [materiali] 1 milione di euro [immateriali]	6% max: 2 milioni di euro [materiali] 1 milione di euro [immateriali]

Si tenga conto che nel verificare il momento in cui l'investimento è stato realizzato occorre considerare una "proroga" di 6 mesi, nel caso in cui al 31.12 dell'anno precedente sia stato effettuato l'ordine del bene e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%.

Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il *bonus* è decisamente più elevato e dipende dal momento in cui è stata fatto l'investimento e dall'importo di questo [occorre verificare lo scaglione dimensionale]. Si evidenzia che oltre ai beni materiali [di cui all'allegato A della L. 232/2016] sono agevolabili anche alcuni beni immateriali [di cui all'allegato B della L. 232/16, quali *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni].

Le misure "maggiorate"

Materiali	Da 01.01.2020 a 31.12.2020 [30.06.2021 con «prenotazione»]	Da 16.11.2020 a 31.12.2021 [30.06.2022 con «prenotazione»] comma 1056	Da 01.01.2022 a 31.12.2022 [30.06.2023 con «prenotazione»] comma 1057
≤ 2,5 milioni di euro	40%	50%	40%
> 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro	20%	30%	20%
> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro	—	10%	10%

Immateriali	Da 01.01.2020 a 31.12.2020 [30.06.2021 con «prenotazione»]	Da 16.11.2020 a 31.12.2022 [30.06.2023 con «prenotazione»] comma 1058
≤ 700.000 euro	15%	20%
≤ 1 milione di euro	—	

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili secondo diversi presupposti:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile nell'anno successivo all'entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d'imposta utilizzabile già dallo scorso 1.1 [in realtà serviva l'approvazione dei codici tributo necessari, che sono stati recentemente introdotti dalla risoluzione n. 3/E/2021];
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene l'entrata in funzione del bene [per i beni ordinari] ovvero l'interconnessione [per i beni 4.0], senza attendere il successivo periodo d'imposta.

Cambia anche la modalità di fruizione del credito:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni [3 per gli immateriali 4.0], in quote costanti;
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni. Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l'utilizzo in unica soluzione.

I tempi di utilizzo

	Da 01.01.2020 a 31.12.2020	Da 16.11.2020 a 31.12.2021	Da 01.01.2022 a 31.12.2022
Materiali 4.0	5	3	3
Immateriali 4.0	3		
Materiali e immateriali «No 4.0»	5	3 [se ricavi < 5 milioni: 1]	

I codici tributo

Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 di detti crediti d'imposta; tali compensazioni dovranno avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate [quindi queste deleghe F24 non possono essere presentate tramite i canali *home banking*].

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Per il credito d'imposta previsto dalla L. 160/2019 i codici tributo sono i seguenti:

- beni ordinari: "6932" denominato "*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi [diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016] - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019*";
- beni materiali 4.0: "6933" denominato "*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019*";
- beni immateriali 4.0: "6934" denominato "*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019*".

Analogamente, sono stati introdotti anche i codici tributo utilizzati per il nuovo credito d'imposta introdotto dalla L. 178/2020:

- beni ordinari materiali e immateriali: "6935" denominato "*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi [diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016] - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020*";
- beni materiali 4.0: "6936" denominato "*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020*";
- beni immateriali 4.0: "6937" denominato "*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020*".

La contabilizzazione

Il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un contributo in conto impianti, e consiste in una erogazione da un soggetto pubblico a favore del contribuente per incentivarlo a effettuare investimenti. I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza. Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva. Con riferimento al credito d'imposta in commento la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l'entrata in funzione [per i beni ordinari] ovvero con l'interconnessione [per i beni 4.0]; al rispetto dei requisiti il diritto a fruire del credito d'imposta avviene automaticamente. Sotto il profilo contabile, il principio contabili indica 2 modalità. I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con 2 metodi:

- a) con il primo metodo [**metodo indiretto**] i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella **voce A5** "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'**iscrizione di "risconti passivi"**; di conseguenza, sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio. L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al Conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

Esempio

A gennaio 2021 Beta srl [ricavi pari ad euro 2 milioni] ha acquisto un bene strumentale al prezzo di euro 10.000, immediatamente entrato in funzione; il credito d'imposta [10%] è pertanto pari ad euro 1.000 ed immediatamente utilizzabile. Aliquota di ammortamento del 20%.

Di seguito la contabilizzazione con metodo indiretto.

Immobilizzazione	a	Fornitore		10.000
Credito d'imposta investimenti	a	Contributo conto impianti [A5 c/e]		1.000
Ammortamento	a	Fondo ammortamento		2.000

Poiché l'ammortamento del bene avviene sull'arco di 5 anni, anche il provento legato al contributo deve essere ripartito sul medesimo arco temporale; il primo anno andrà quindi riscontato una quota pari a 4/5 del contributo.

Contributo conto impianti [A5 c/e]	a	Risconti passivi		800
------------------------------------	---	------------------	--	-----

Da notare che tale risconto del provento nulla ha a che fare con l'utilizzo del credito, che invece è legato alle indicazioni previste dalla norma.

In particolare, gli investimenti effettuati ai sensi della L. 178/2020 da soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro danno un credito d'imposta utilizzabile in unica soluzione.

Si ipotizzi che Luigi Bianchi utilizzi tale credito per compensare il debito Iva relativo al mese di gennaio 2021 per 1.000 euro.

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6001		2021	1.000,00		
RITENUTE ALLA FONTE	6935		2021		1.000,00	
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI						
codice ufficio						
codice atto						
TOTALE A				1.000,00	1.000,00	+/- SALDO [A-B]
						0,00

- b) con il secondo metodo [metodo diretto] i contributi sono portati a **riduzione del costo delle immobilizzazioni** materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

Immobilizzazione	a	Fornitore		10.000
------------------	---	-----------	--	--------

Credito d'imposta investimenti	a	Immobilizzazione		1.000
--------------------------------	---	------------------	--	-------

Ammortamento	a	Fondo ammortamento		1.800
--------------	---	--------------------	--	-------

Come detto, la fruizione del credito non varia ed è indipendente dalla modalità di contabilizzazione prescelta.

11. ISA 2021: PUBBLICATI I MODELLI. QUANDO ODONTOIATRI ED ODONTOTECNICI POSSONO NON INVIARE

Approvati i modelli con cui i contribuenti comunicheranno i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità. Ecco le esclusioni per Covid:

Pubblicati da parte dell'Agenzia delle Entrate i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi 2021.

Tra questi anche quelli per studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici.

Nelle istruzioni viene precisato che "in merito all'individuazione dei dati economici, contabili e strutturali

rilevanti per l'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2021, da dichiarare da parte dei contribuenti, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione della pandemia Covid-19". Proprio per evitare che le imprese ed i professionisti penalizzati dal Covid possano risultare tra i contribuenti non "affidabili fiscalmente", sono state previste delle cause che giustificano l'**esclusione** dall'invio per quest'anno.

Tra quelle indicate, che potrebbero interessare studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici: **l'aver avuto un calo dei compensi [non del fatturato] del 2020 per un importo pari almeno al 33% rispetto allo stesso valore del 2019.**

Non dovranno applicare i parametri ISA anche chi ha aperto la partita a partire dal 1° gennaio 2019. Tra le cause che consentono di non presentare la dichiarazione ai fini ISA per l'anno 2020, anche l'essere tra quelle **attività economiche costrette a sospendere l'attività per Covid**, quindi per queste non serve dimostrare il calo dei compensi del 33%. Ma il requisito richiesto è quello di esercitare una attività compresa nei codici ATECO elencati nei vari DPCM che ne hanno limitato l'apertura. E studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici non sono mai stati inseriti tra le attività obbligate a "chiudere per decreto". Per i contribuenti che non sono interessati dall'esclusione, le Entrate assicura nei parametri individuati quest'anno, sono stati "attivati correttivi straordinari che agiranno sulle funzioni di stima degli ISA 2021". Tra i dati che si potranno indicare anche le giornate di chiusura ma anche in questo caso, stando ad una interpretazione letterale del provvedimento, potranno farlo solo le attività comprese nell'elenco dei codici ATECO indicati nei vari DPCM. Vi è come sempre la possibilità di indicare nelle "note aggiuntive" le varie motivazioni di eventuali anomalie evidenziate dai parametri ISA.

12. TRASPORTI SI FA STRADA L'IDROGENO

La strategia UE per l'idrogeno punta tutto, o quasi, sull'idrogeno rinnovabile, ma prima che tale fonte sia competitiva sul mercato occorrerà tempo. Per questo, secondo gli eurodeputati, il **gas naturale** dovrebbe essere utilizzato come soluzione ponte per produrre **idrogeno**. Un'indicazione in linea con il parallelo dibattito sulla tassonomia per la finanza sostenibile, per ora in standby proprio a causa dell'esclusione del gas come attività di "transizione" verso emissioni zero. L'Europa



ha le carte in regola per diventare leader mondiale dell'idrogeno infatti esso è un pezzo importante del puzzle per centrare l'obiettivo di una profonda **decarbonizzazione** del settore energetico europeo, per questo la Commissione ha presentato a luglio 2020 una strategia ad hoc. Strategia apprezzata dalle altre istituzioni europee, ma che è suscettibile di miglioramenti: secondo gli Stati membri, l'idrogeno da fonti rinnovabili, fulcro della strategia della Commissione, ad oggi non è sufficientemente competitivo in termini di costi, per questo occorrerebbe incentivare gli investimenti, anche attraverso la revisione della normativa ETS e delle pertinenti norme UE sugli aiuti di Stato. Nel periodo di transizione verso l'idrogeno green, sottolineano invece gli eurodeputati, è ne-

cessario valutare il ruolo di ponte per l'idrogeno prodotto da gas naturale con tecnologia di cattura del carbonio. Entro i prossimi 10 anni l'idrogeno può entrare stabilmente nel settore ferroviario, cambiandolo in modo profondo in Europa e in Italia.

Secondo uno studio di Roland Berger, entro il 2030 in Europa i treni a idrogeno potrebbero aggiudicarsi un market share intorno al 20% e competeranno con le tecnologie diesel ed elettrica. La crescita attesa in Italia è favorita dalla vetustà del materiale rotabile diesel e dalla conseguente necessità di adottare una soluzione pulita e silenziosa: circa un terzo delle ferrovie in Italia, infatti, è coperto da treni diesel che contribuiscono alle emissioni del trasporto nazionale. Ma per queste tipologie di convogli è vicina l'ultima corsa. Nei prossimi dieci anni, si legge nelle **linee guida** della strategia nazionale per l'idrogeno, i treni a celle a combustibile potranno diventare competitivi a livello di costi rispetto ai treni diesel, divenendo uno dei settori più promettenti in cui avviare lo sviluppo di un mercato nazionale dell'idrogeno. Nel dettaglio, metà delle tratte nazionali non elettrificabili potrebbe essere convertita all'idrogeno entro il 2030: in alcune regioni, i treni diesel hanno un'età media elevata e dovrebbero essere sostituiti nei prossimi anni, creando l'occasione ideale per il passaggio all'idrogeno. Le prime regioni dove avviare una potenziale implementazione sono quelle con un alto numero di treni diesel e una grande quantità di passeggeri che vi ricorrono, come Sardegna, Sicilia e Piemonte, oppure quelle dove vi è un consenso comune circa l'uso dell'**idrogeno** al fine di iniziare la decarbonizzazione e migliorare il trasporto ferroviario locale.

13. NUOVI SGRAVI CONTRIBUTIVI ANCHE PER GLI STUDI PROFESSIONALI

La **Legge di Bilancio 2021** dispone una serie di misure – la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea volte a ridurre il carico dei contributi previdenziali sul costo del lavoro dipendente, misure che trovano applicazione anche ai rapporti di lavoro subordinato avviati negli studi professionali. Si tratta, specificamente, di tre misure riferite rispettivamente ai rapporti di lavoro dipendente instaurati:

- *con giovani di età inferiore a 36 anni;*
- *con donne;*
- *nel Sud Italia.*

Assunzione giovani

Viene previsto l'esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi [elevabile a 48 mesi se lo studio è ubicato in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia], sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulle trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato attivati nei confronti di giovani di età inferiore a 36 anni. Periodo: assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022. Condizione: no licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né li-

enziamenti collettivi nei sei mesi precedenti e nei nove mesi successivi, rispetto alla data di attivazione dei rapporti agevolati.

Assunzione donne

Viene previsto l'esonero del versamento del 100% [50% per assunzioni a tempo determinato] dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo di 18 mesi [12 mesi per assunzioni a tempo determinato], sulle nuove assunzioni e sulle trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato effettuate nei confronti di donne di età non inferiore a 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi, ovvero di ogni età se prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi [6 mesi se residenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia].

Periodo: assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022.

Condizione: l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale [misurato come differenza tra numero dipendenti occupati in ciascun mese e media dei 12 mesi precedenti].

Bonus Sud [su tutti i rapporti di lavoro dipendente, vecchi e nuovi]

Per gli studi professionali con sedi operative nel Sud Italia [Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia] viene prorogata fino al 2029 la riduzione dei contributi previdenziali gravanti su tutti i rapporti di lavoro dipendente. Il taglio ammonta:

- al 30% dei contributi per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.

[FONTE ANDI]

14. CAMBIANO I TERMINI DI INVIO DEI DATI 2020 E 2021 AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **Decreto del MEF** Ministero



dell'Economia e delle Finanze con cui viene ufficializzata la proroga dei termini, dal 31 gennaio all'8 febbraio 2021, per l'invio dei dati delle spese sanitarie dell'anno 2020, come preannunciato in un recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il Decreto, inoltre, rimanda al 2022 l'obbligo di trasmissione mensile delle spese sanitarie, disponendo per il 2021 una "fase transitoria" con adempimenti semestrali. In particolare, quindi, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell'anno 2021 e i relativi rimborsi dovranno essere trasmessi al sistema TS entro il 31 luglio 2021, mentre quelli relativi al secondo semestre andranno trasmessi entro il 31 gennaio 2022. A partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022 la trasmissione andrà effettuata, invece, entro la fine del mese successivo, rispettando

la cadenza originariamente prevista. Ne scaturisce un calendario così declinato:

- *le spese sostenute nel 2020 andranno trasmesse entro l'8 febbraio 2021;*
- *le spese sostenute nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;*
- *le spese sostenute nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022;*
- *le spese sostenute dal primo gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo.*

Il Decreto precisa che per individuare i termini di scadenza per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie occorre fare riferimento alla data di pagamento del relativo documento fiscale. Il Decreto fissa inoltre:

- *nel 15 febbraio 2021 il termine per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese afferenti il 2020 trasmessi al sistema TS;*
- *nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 15 marzo 2021 l'intervallo temporale in cui è possibile esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dell'Agenzia delle Entrate.*

Per quanto riguarda, infine, le modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, il Decreto proroga di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, i termini per la comunicazione della volontà di avvalersi di tale modalità di trasmissione. Conseguentemente la trasmissione telematica di tali dati diviene obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2022. [FONTE ANDI]

15. GARANTE PRIVACY - REMEMBER

È opportuno dopo oltre due anni dalla entrata in vigore del Il Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali e del D.lgs 101/2018 aggiornare le norme in esso contenute.

Rispetto alla precedente disciplina nazionale [i cui pilastri sono la L. 675/1996 e il D.Lgs. 193/2003] volte sia a garantire la circolazione dei dati, sia a tutelare il diritto alla privacy delle persone fisiche. Il Regolamento europeo introduce importanti novità per garantire un elevato livello di tutela degli interessati. Il nuovo principio di **Responsabilizzazione e dovere di rendicontazione [Accountability]** secondo il quale, il Titolare del trattamento è obbligato a mettere in atto "***misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento***".

Sulla base di questo principio tutti i soggetti che partecipano al trattamento dati devono essere consapevoli e responsabili e devono tenere la documentazione di tutti i trattamenti effettuati.

Il regolamento impone, inoltre, l'obbligo generale in capo al titolare di adottare **misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio del trattamento**.

Non esistono più le misure minime di sicurezza, come nella precedente disciplina, ma è il titolare che, sulla base del principio della responsabilizzazione, dovrà valutare l'adeguatezza delle misure

di sicurezza da introdurre. In questa valutazione di adeguatezza, il Titolare dovrà tenere conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, delle finalità del trattamento, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati. Allo stato attuale, comunque, vengono indicate come adeguate alcune misure di sicurezza quali:

- *la pseudonimizzazione e la cifratura [ovvero solo chi ha le chiavi di lettura potrà leggere quei dati in chiaro, per tutti gli altri appariranno cifrati, cioè illeggibili]*
- *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali*
- *le procedure volte a testare e verificare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche per garantire la sicurezza dei trattamenti.*

Anche la formazione e l'istruzione del Titolare, del Responsabile, degli incaricati del trattamento, sono considerate alla stregua di adeguate misure di sicurezza.

A integrare l'approccio di accountability intervengono i principi di **privacy by design e privacy by default** che impongono l'adozione di misure di protezione fin dalla fase di progettazione del trattamento, oltre a prescrivere un utilizzo dei dati [minimo e pertinente], ovvero necessari a rispondere a delle finalità specifiche. Gli adempimenti in capo al titolare del trattamento diventano più specifici: viene introdotto l'obbligo di tenere un **registro delle attività di trattamento** che contiene tutte le informazioni e i documenti prescritti dal regolamento. In pratica, chiunque effettua un trattamento dati per ragioni professionali, lavorative, economiche, dovrà tenere tali registri, compreso i lavoratori autonomi e le Piccole e Medie imprese. Viene anche previsto l'obbligo della **DPIA [Data Protection Impact Assessment]** che rappresenta la valutazione del rischio conseguente a un ipotetico data breach [violazione dei dati rappresentato da perdita, furto, distruzione].

Pertanto, in particolari casi, quali la sorveglianza sistematica su larga scala, il trattamento di particolari tipologie di dati o nel caso di profilazione ad alto rischio, il Regolamento prescrive una valutazione preventiva e sistematica delle finalità e della necessità del trattamento DPIA.

La **legge applicabile** è sempre quella del soggetto i cui dati vengono raccolti. Pertanto, i Social network, le piattaforme web e i motori di ricerca sono soggetti alla normativa europea anche se sono gestiti da società con sede fuori dall'UE.

Sono ampliati i diritti degli interessati con la previsione, per esempio, **del diritto della portabilità** dei dati, per cui l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Viene anche codificato il cosiddetto **diritto all'oblio**, ossia la possibilità di decidere che i propri dati siano cancellati e non sottoposti ulteriormente ad alcun trattamento.

Le persone deputate al trattamento dei dati, siano essi responsabili o incaricati del trattamento, devono essere autorizzate espressamente e debitamente istruite mediante apposite lettere di incarico e designazione.

L'informativa da rendere agli interessati deve essere concisa, trasparente, facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro anche attraverso icone standardizzate. Viene abolito l'obbligo di preventiva notifica per il trattamento di dati sensibili al Garante, ma qualsiasi violazione dei dati personali, conseguente ad attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o altre calamità dalle quali dovesse verificarsi la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali trattati [cosiddetto, **data breach**], deve essere notificata al garante entro 72 ore dal cosiddetto data breach. Viene introdotto obbligatoriamente per le PA [Pubblica Amministrazione] la nuova figura del **responsabile della protezione dati, cosiddetto Data Protection Officer [DPO]** e viene previsto un sistema sanzionatorio più severo in tutti gli stati membri. [Fonte: Garante Privacy]

16. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 febbraio al 15 marzo 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

LE SCADENZE RIPORTATE TENGONO CONTO DEL RINVIO AL GIORNO LAVORATIVO SEGUENTE PER GLI ADEMPIMENTI CHE CADONO AL SABATO O GIORNO FESTIVO, COSÌ COME STABILITO DALL'ARTICOLO 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16 febbraio	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio [codice tributo 6001]. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità [articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998] versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
------------------------	---

	<p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2020.</p> <p>Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con modello F24 e codice tributo 1713.</p> <p>Autoliquidazione Inail – versamento Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2020 ed all'acconto 2021.</p>
20 febbraio	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
22 febbraio	<p>Versamento contributi Enasarco Scade oggi il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2020.</p>
25 febbraio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
1 marzo	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.</p> <p>Comunicazione Liquidazione periodica Iva [LIPE] Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2020 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2021 qualora contenga la LIPE in commento.</p> <p>Invio spese veterinarie per dichiarazione precompilata</p>

	<p>Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del modello 730 / Redditi 2021 PF da parte dei veterinari.</p> <p>Rottamazione ter / Saldo e stralcio</p> <p>Scade oggi il termine [salvo proroghe] del versamento delle rate dovute nel 2020 con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione [c.d. Rottamazione-<i>ter</i>], al cosiddetto Saldo e Stralcio e alla definizione a favore delle persone fisiche in situazione di difficoltà economica.</p> <p>Imu – versamento saldo 2020</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento del conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle nuove delibere o regolamenti comunali pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2021.</p>
<p>10 marzo</p>	<p>Libri contabili</p> <p>Scade oggi il termine per la stampa o per la conservazione digitale dei libri contabili obbligatori relativi all'esercizio 2019.</p>
<p>15 marzo</p>	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>